

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5922 di Mercoledì 17 settembre 2025

La strategia antincendio e la sicurezza delle aree a rischio specifico

Una dispensa allegata ad una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indicazioni sulle aree a rischio specifico. L'individuazione delle aree, le possibili misure per mitigare il rischio di incendio e gli esempi.

Roma, 17 Set ? Negli ambienti di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di 'luoghi a basso rischio di incendio', in conformità al DM 3 settembre 2021, è possibile "individuare degli ambiti caratterizzati da un **rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività**, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: un'area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell'attività)".

E le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, "in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come '**aree a rischio specifico**'".

A ricordarlo e a parlarne con riferimento alle strategie antincendio è il contenuto di una dispensa, la "**Dispensa per corsi 3-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)**" che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.

Segnaliamo che tale dispensa è predisposta "quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 3-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022".

In relazione al contenuto della dispensa, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Strategia antincendio: l'individuazione delle aree a rischio specifico
- Strategia antincendio: le misure per mitigare il rischio di incendio
- Strategia antincendio: l'esempio di un deposito di materiali per l'edilizia

Pubblicità

Strategia antincendio: l'individuazione delle aree a rischio specifico

Nel **Modulo 2** relativo alla "**Strategia antincendio**" nella dispensa si indica che la presenza delle "**aree a rischio specifico**" (G.1.16 Area a rischio specifico: '*ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività*', dal DM del 3 agosto 2015) all'interno dei luoghi di lavoro "deve essere individuata dal progettista della sicurezza antincendio sulla base delle regole tecniche di prevenzione incendi, della valutazione del rischio incendio e di alcuni criteri definiti dalle regole di progettazione generale della sicurezza antincendio:

- a. aree in cui si **detengono o trattano sostanze o miscele pericolose**, materiali combustibili, in quantità significative;
- b. aree in cui si **effettuano lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio;
- c. aree in cui vi è presenza di **impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio** (es: impianti di produzione e/o trasformazione dell'energia elettrica; impianti di riscaldamento, ...)
- d. aree con **carico di incendio specifico** $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con **fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura**;
- f. aree in cui vi è presenza di **superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere**;
- g. aree in cui vi è presenza di **reazioni chimiche pericolose** ai fini dell'incendio;
- h. ambiti dell'attività con **rischio ambiente significativo**".

La dispensa ricorda che in considerazione dei criteri indicati si possono avere aree a rischio specifico in numerosi luoghi di lavoro e sono presentati alcuni **casi ed esempi**.

Nel secondo esempio riportato (rif. "criteri" lett. d) si fa riferimento a "un grande **deposito di materiali per l'edilizia**, prevalentemente destinato a attrezzature, prodotti e materiali non particolarmente rilevanti ai fini del rischio di incendio (*attrezzature, carpenteria metallica, prodotti inerti; pertanto area caratterizzata, ai fini del R_{vita} , da una "velocità di crescita" di tipo indicativamente lenta*)", dove "sono presenti **aree/locali**, di estensione limitata rispetto al deposito, nei quali sono depositati grandi quantitativi di materiale combustibile, immagazzinato anche con altezze di impilamento superiori a 3 / 4 metri (legname, polistirolo, teli in plastica, ecc) il cui carico di incendio specifico è nettamente superiore a 1200 MJ/m^2 (*nota: carico di incendio localizzato, in relazione alla distribuzione non uniforme del materiale combustibile*).

In tale area, pertanto ? continua l'esempio ? "a differenza del resto del deposito, in considerazione del materiale e della modalità di stoccaggio, la '**dinamica dell'incendio**' sicuramente comporterebbe, laddove fosse innescato, una 'velocità di crescita' molto rapida, sicuramente molto più veloce che nel restante deposito".

Ricordiamo che con R_{vita} si intendono i profili di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana.

Strategia antincendio: le misure per mitigare il rischio di incendio

Si indica poi che l'individuazione di "aree a rischio specifico" consente di "concentrare una **particolare attenzione**, progettuale e gestionale, della sicurezza antincendio a tali zone, senza coinvolgere l'intero ambiente di lavoro, nel quale potranno essere progettate misure di sicurezza antincendio commisurate al concreto, e mediamente più basso, rischio incendio presente".

Si indica che, definita la presenza di tali aree a rischio specifico, "le **misure utili a mitigare il rischio di incendio** 'puntuali' presenti in tali aree (strategia antincendio) sono indicate nelle specifiche **regole tecniche di progettazione** della sicurezza antincendio ovvero, dove non esplicitate, devono essere individuate dal progettista della sicurezza antincendio, sempre sulla base della valutazione del rischio incendio, con riferimento ad un elenco di **misure proposte dalle regole di progettazione generale** della sicurezza antincendio:

- a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;
- b. controllo dell'incendio, mediante l'adozione almeno di impianti manuali di spegnimento (nascipi/idranti);
- c. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;
- d. installazione di un impianto di rilevazione ed allarme automatici, anche localizzati solo sull'area interessata
- e. installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;
- f. effettuazione della valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, nel caso di presenza di sostanze infiammabili;
- g. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose (*Nota: ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, ...*);
- h. adozione di accorgimenti per limitare l'impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose (*Nota: ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, ...*);
- i. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi (*Nota: ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, ...*);
- j. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi (*Nota: Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, ...*);
- k. disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Strategia antincendio: l'esempio di un deposito di materiali per l'edilizia

In definitiva, sulla base dei criteri forniti, e con riferimento al caso sopra esemplificato, possono trovare applicazione le seguenti soluzioni progettuali:

- **Grande deposito di materiali per l'edilizia**, con area dedicata all'immagazzinamento di materiale combustibile in grandi quantità: "anche in questo caso il progettista potrà valutare e progettare l'adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare:
 - ◆ collocazione dei materiali in un compartimento distinto" (rif. 'elenco misure' - lett. a);
 - ◆ impianti 'rilevazione e allarme incendio' (solo nell'area a rischio specifico; rif. 'elenco misure' lett. d);
 - ◆ sistema di controllo dell'incendio mediante impianto con rete idranti (solo nell'area a rischio specifico; rif. 'elenco misure' lett. b).

Si ricorda che alle misure "tecniche" dovranno poi sempre corrispondere "**specifiche procedure gestionali** nonché adeguata **formazione, informazione ed addestramento** degli addetti alla gestione della lavorazione e dei processi pericolosi nonché la disponibilità di idonee attrezzature di soccorso e dispositivi di protezione individuale e collettiva".

Rimandiamo alla lettura integrale del Modulo 2 della dispensa che, oltre a soffermarsi su vari altri temi (protezione contro le esplosioni, misure antincendio, ...), riporta anche l'esempio delle 'aree a rischio specifico' presenti in uno stabilimento meccanico.

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Nota Prot. 12301 del 07 settembre 2022 avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 ? "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio ? Allegati: Dispensa per corsi 1-FOR, Dispensa per corsi 2-FOR, Dispensa per corsi 3-FOR.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it